



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

PROVINCIA DI VERONA

Sef.

N. 24 Reg. Delib

Spedita il 26 MAR. 1999

Prot. n. 6086

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI I° CONVOCAZIONE

OGGETTO: TR) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

L'anno millenovecentonovantanove addì ventitre del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di I° convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

		P.	A.			P.	A.		
1	TESTINI	Alessandro	X		10.	ROBBI	Vania		X
2	BERTASO	Franco	X		11.	BAIETTA	Rafaello	X	
3	GABURRO	Claudio	X		12.	ANDREETTO	Sara	X	
4	CIGOLINI	Stefano	X		13.	GRISI	Luciano		X
5	FREDDO	Dino	X		14.	FERRARI	Paolo	X	
6	CALDANA	Pino		X	15.	TIVELLI	Alberto		X
7	TUBINI	Enzo	X		16.	BALDAN	Marzia Elisabetta	X	
8	PERBELLINI	Alberto	X		17.	BONIZZATO	Giulietta	X	
9	BONETTI	Francesco		X					

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. AMBROSINI DR. GIANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTINI ALESSANDRO - Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TR) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

IL RELATORE

assessore Tubini Enzo ricorda che lo schema di regolamento è da tempo a disposizione dei consiglieri ed espone in dettaglio le proposte di modifica della Commissione Consiliare appositamente costituita che si è riunita in due sedute; precisa che nella prima seduta i membri erano tutti presenti mentre nella seconda mancava il consigliere Grisi Luciano che non ha potuto partecipare.

La Commissione ha concluso i suoi lavori esprimendo parere favorevole ma proponendo alcune modifiche al testo. Precisa che dette modifiche sono state già recepite nel testo in esame. Infine invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

consentita l'esposizione del relatore e fatte proprie le considerazioni esposte;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione del contribuente, nonché la circolare esplicativa al decreto del ministero delle finanze n. 235/E dell'8 agosto 1997;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la facoltà dell'ente d'introdurre l'istituto succitato allo scopo di razionalizzare e semplificare il procedimento di accertamento dei tributi locali;

Visto, inoltre, l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali ed in modo particolare della potestà regolamentare generale degli enti locali;

Visto l'art. 1 del D.L. 26/01/1999 n.8 che differisce al 31/03/1999 il termine per l'approvazione dei regolamenti la cui scadenza è stabilita contestualmente alla data della deliberazione del bilancio di previsione, relativamente all'anno 1999, con effetto dal 1° gennaio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 23/02/1999, esecutiva, relativa alla nomina della Commissione per i regolamenti;

Visti i verbali della suddetta Commissione n.1 in data 05/03/1999 e n.2 in data 12/03/1999, relativi all'esame dei seguenti regolamenti:

- Applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi comunali
- applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
- autotutela in materia tributaria
- entrate comunali

per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole con l'indicazione di alcune proposte di variazioni;

OGGETTO: TR) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

Vista l'attestazione di pubblicazione del Segretario Comunale in data 18/03/1999 dalla quale risulta che non sono pervenute osservazioni in merito ai suddetti regolamenti;

Visto lo schema del regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, predisposto dall'ufficio Tributi, tenuto conto delle indicazioni della Commissione;

Visto lo statuto del Comune;

Richiamate le disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 27/01/1998, esecutiva;

Acquisiti nel merito i pareri espressi dai rispettivi uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 e successive modificazioni;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi comunali nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante, composto di n.12 articoli;
2. di dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1999 in base alla vigente normativa;
3. di fissare una tappa per la verifica tra un anno dall'applicazione pratica del Regolamento, tramite la Commissione designata;
4. di dare atto che ai sensi dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 il presente regolamento, unitamente alla delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi dovranno essere comunicati al Ministero delle Finanze e resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici Segreteria, Tributi Ragioneria e Tecnico per gli adempimenti conseguenti;

Aperta la discussione:

il consigliere Ferrari Paolo sottolinea l'importanza dei Regolamenti per un rapporto di fiducia Amministrazione/cittadini in relazione alla rilevanza delle entrate per la vita del Comune. Osserva che questo era anche il motivo per cui era stato chiesto il rinvio e l'esame dei regolamenti in Commissione. Rileva che la presenza nella prima seduta e non nella secondo del membro da loro designato, lo induce ad invitare la maggioranza a trovare sempre il modo per un incontro ed una sintesi comune su temi così rilevanti.

OGGETTO: TR) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

Chiede che sia inserita in delibera una tappa di verifica tra un anno, per mezzo della stessa Commissione, sull'applicazione di questo Regolamento, in funzione anche della legislazione che verrà emanata.

Il consigliere Bonizzato Giulietta fa presente che essendo mancato il consigliere Grisi Luciano alla 2^ seduta della Commissione e non avendo quindi una relazione della minoranza, per correttezza annuncia la propria astensione.

Entra il consigliere Robbi Vania e i consiglieri presenti salgono a 13.

Il Sindaco fa presente che i regolamenti sono a disposizione da più di un mese e la Commissione ha svolto un buon lavoro per cui non condivide la perplessità del consigliere Bonizzato Giulietta. Valuta positivamente la proposta del consigliere Ferrari Paolo per una verifica tra un anno e propone di integrare in tal senso la parte dispositiva al punto 3°.

L'assessore Tubini Enzo ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e ribadisce che i termini da rispettare non hanno consentito il rinvio dell'ultima seduta della Commissione, la quale ha svolto il suo lavoro esprimendo il parere nei verbali agli atti. Si tratta di regolamenti tecnici che tendono a salvaguardare la trasparenza tra cittadini e Pubblica Amministrazione e possono essere modificati e migliorati.

Esaurita la discussione,

IL PRESIDENTE

pertanto, pone in votazione la proposta nella dizione definitiva del dispositivo con l'integrazione sopra specificata che, essendo presenti n. 13 consiglieri, ottiene:

- voti favorevoli n.10;
- astenuti n. 3 (Ferrari Paolo, Baldan Marzia e Bonizzato Giulietta);

IL PRESIDENTE

Visto l'esito della votazione, dichiara approvato il provvedimento.

..*

**OGGETTO: TR) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.**

Ai fini dell'assunzione della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i sottoriportati pareri, ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n.142, così come modificata dalla L. 127/97:

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere **FAVOREVOLE**

Li, 18/03/1999



Il Responsabile del Servizio

(Rag. Meghi Adriana)

SETTORE: RAGIONERIA E FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

(Prenotazione impegno di spesa n. )

Li, 18/03/1999



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Meghi Adriana)

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione
Consiglio Comunale n.24 del 23/03/1999

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI**

Castel d'Azzano, 23/03/1999

INDICE

CAPO I° ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

CAPO II° PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

- Art. 3 - Competenza
- Art. 4 - Avvio del procedimento
- Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione
- Art. 9 - Effetti della definizione

CAPO III° SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

- Art. 10 - Riduzione della sanzione

CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 11 - Conciliazione giudiziale
- Art. 12 - Decorrenza e validità

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I Accertamento con adesione

Art.1 Principi generali

1. Il Comune di Castel d'Azzano, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II
Procedimento per la definizione degli accertamenti con
adesione del contribuente

Art. 3
Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5
Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare almeno 15 giorni prima della data fissata della comparizione con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.6
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il contribuente può chiedere che siano definiti negli stessi termini e con le stesse modalità previste dall'art. 4, ulteriori e diversi periodi d'imposta non ancora accertati dall'ufficio, purché riguardino lo stesso tributo e i medesimi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione. Apposita istanza, nella stessa forma prevista al precedente comma 1, dovrà essere presentata dal contribuente nel corso del contraddittorio fissato con l'ufficio: tale istanza dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta ai quali estendere detta definizione con allegata la documentazione utile od integrativa. La richiesta deve avere le stesse finalità e produce gli stessi effetti di cui al presente regolamento.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, formula l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Di ciò deve essere fatta espressa menzione nell'invito a comparire.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige, in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
5. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo.
6. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
7. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, non rileva ai fini extratributari.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
3. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11

Conciliazione Giudiziale

1. Per quanto riguarda la conciliazione giudiziale si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 12


Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999 come stabilito dall'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

OGGETTO: TR) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. Letto, e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Testini Alessandro)



IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Bertaso Franco)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ambrosini Gianni)



Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio il 26 MAR. 1999 e vi rimarrà per la durata di gg.15 consecutivi.

li. 26 MAR. 1999


IL MESSO COMUNALE

(Caldana Lucio)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ambrosini Gianni)



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE DI VERONA

- Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini (art. 17 - comma 40 - della Legge n. 127/97).
In atti al CO.RE.CO. al n. _____ in data _____
- Deliberazione controllata, senza rilievi, ai sensi dell' art. 17 - comma 40 - della Legge n. 127/97.
Provvedimento n. 882 del 02 APR. 1999
- Deliberazione sospesa con ordinanza n. _____ del _____
Pervenuta il _____
- Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini a seguito di chiarimenti forniti con lettera/deliberazione n. _____ del _____
In atti al CO.RE.CO. in data _____
Castel d'Azzano, il 13 APR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE



COTIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castel d'Azzano, il 13 APR. 1999



Il Segretario Lucio Caldana

